



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 51/C DEL *(data di protocollazione del provvedimento)*

OGGETTO: ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI (CASELLE PEC) ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E ALLE IMPRESE SOCIETARIE INADEMPIENTI.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamate le Deliberazioni n. 19 del 08.02.2022 e n. 27 del 29.04.2022 in virtù delle quali la Giunta ha assegnato alla sottoscritta l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;



- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che l'art. 16, commi 6 - 6 bis e 6 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (casella p.e.c.) nel registro delle imprese;
- Premesso che l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.ro 221, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede, anche, per le imprese individuali l'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (casella p.e.c.) nel registro delle imprese;
- Considerato, pertanto, che il domicilio digitale (casella p.e.c.) iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati "ini-pec", diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;
- Visto che l'art. 16 comma 6 bis del suddetto decreto legge n.ro 185/2008 dispone, in particolare, che alla società che non comunicano il proprio domicilio digitale debba essere applicata la sanzione di cui all'art. 2630 C.C. in misura raddoppiata e che, contestualmente all'irrogazione della sanzione, sia assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n.580;



- Visto che l'art. 5, comma 2, del suddetto decreto legge n.ro 179/2012 dispone, in particolare, che alle imprese individuali inadempienti debba essere applicata la sanzione di cui all'art. 2194 C.C. in misura triplicata e che, contestualmente all'irrogazione della sanzione, sia assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- Rilevato che il Conservatore del Registro delle Imprese, nel caso in cui rilevi le irregolarità sopra evidenziate, deve avviare le procedure previste dalla normativa sopra richiamata;
- **Considerata** la possibilità di estrapolare tra le imprese attive e non soggette a procedura concorsuale, l'elenco di quelle che non hanno comunicato un proprio domicilio digitale (casella p.e.c.), valido ed attivo, attraverso modalità esclusivamente automatizzate;
- Preso atto che Infocamere ScpA ha segnalato tra le imprese potenzialmente non cancellabili d'Ufficio, l'elenco sia di quelle individuali che di quelle societarie che non hanno rispettato l'obbligo pubblicitario imposto dalle suddette disposizioni;
- Visto l'atto di indirizzo, con il quale sono state definite le linee guida per l'assegnazione d'Ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società inadempienti, nonché per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese, approvate con deliberazione n. 70 del 15.07.2022 della Giunta della Camera di Commercio di Bari;
- Vista la comunicazione di avvio del procedimento acquisita al protocollo camerale n. 77918/U del 19/07/2023, con il quale il Conservatore ha invitato le imprese costituite in forma societaria, di cui all'elenco ad esso allegato, a comunicare il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese di Bari entro il 30/09/2023, ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis del d.l. n.185/2008 (conv. L. n. 2/2009) così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020);



- Vista la comunicazione di avvio del procedimento acquisita al protocollo camerale n. 77919/U del 19/07/2023, con il quale il Conservatore ha diffidato le imprese individuali, di cui all'elenco ad esso allegato, a comunicare il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese di Bari entro il 30/09/2023, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come sostituito dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. L. n. 120/2020);
- Visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- Vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione *online* sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- Rilevato che l'Ufficio, tramite l'Albo camerale *“on line”* della C.C.I.A.A. di Bari, ha pubblicato l'elenco delle imprese coinvolte nel suddetto procedimento giusta deliberazione n. 70 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio di Bari in data 15.07.2022;
- Rilevato che tra i compiti affidati al Dirigente del Settore Anagrafico Certificativo/Conservatore del Registro delle Imprese rientra quello di adottare il provvedimento *de quo*;
- Considerato che è necessario assegnare il domicilio digitale alle imprese/società inadempienti, essendo scaduto il termine del 30 Settembre 2023 sopra ricordato;
- Visto l'art. 3 delle linee guida sopra citate;



- Ritenuto che il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari, così come previsto dalle linee guida sopra ricordate, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari, nella sezione dell'Albo camerale *online* e nella sezione dedicata al registro delle imprese;
- Ritenuto che gli effetti derivanti dall'adozione della presente determinazione, possano non aver corso nei confronti di quelle imprese che risultassero "*medio tempore*" in regola con l'obbligo di legge di cui sopra;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dott. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese societarie di cui all'elenco allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, acquisita al protocollo camerale n. 77918/U del 19 luglio 2023, che non l'abbiano comunicato nei termini ivi indicati, raggiungibile al link: https://www.ba.camcom.it/albo_camerale/allegato/2023/07/18-comunicazione-avvio-procedimento-imprese-societarie-progetto-anno-2023-con-elenco-allegato.pdf ;**
- 2) **di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui all'elenco allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, acquisita al protocollo camerale n. 77919/U del 19 Luglio 2023, che non l'abbiano comunicato nei termini indicati nelle premesse, raggiungibile al link: https://www.ba.camcom.it/albo_camerale/allegato/2023/07/17-comunicazione-diffida-avvio-procedimento-imprese-individuali-progetto-anno-2023-con-elenco-allegato.pdf ;**
- 3) **di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle società/imprese di cui ai punti 1) e 2), in conformità a quanto illustrato nelle premesse;**
- 4) **che il presente provvedimento sia pubblicato per 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari, nella sezione dell'Albo camerale *online* e nella sezione dedicata al registro delle imprese.**



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



Le operazioni tecniche di cui ai punti 1), 2) e 3) sono svolte nei confronti delle imprese coinvolte nel procedimento, contestualmente all'emissione dei corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle norme di legge richiamate nelle premesse, ad eccezione di quelle che risultassero *"medio tempore"* in regola con l'obbligo imposto dalle disposizioni stabilite dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. L. n. 120/2020) ovvero nelle condizioni per essere escluse dal presente procedimento.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari, nella sezione dell'Albo camerale *online*.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(Dr.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)

* *Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005*